

Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per gli Intermediari - Chiarimenti vari

1. Rapporti continuativi

(del 18 maggio 2006)

A. Si chiede se fra i rapporti di garanzia per i quali è prevista nel Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 la registrazione del rapporto continuativo siano ricomprese solo le garanzie concesse da un intermediario o, anche, le garanzie a favore dell'intermediario (ipoteche, fideiussioni attive, etc). Al riguardo si chiarisce che l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo deve intendersi riferito alle sole garanzie rilasciate dall'intermediario a favore della clientela e non anche alle garanzie prestate dalla clientela a latere di finanziamenti concessi dall'intermediario.

B. Si chiede se sia sempre obbligatorio per una banca registrare il rapporto connesso alla prestazione di servizi di investimento. Al riguardo, nel confermare l'obbligatorietà della registrazione del rapporto in questione, prevista sia all'art.4, comma 4 lettera d) del Decreto 3 febbraio 2006, n.142 che all'art.6, comma 4 del Provvedimento UIC, si precisa che laddove un rapporto di deposito titoli sia già esistente presso la stessa banca a nome dello stesso contraente del servizio di investimento a far data 1 giugno 2006, l'obbligo di registrazione del rapporto connesso al servizio di investimento può intendersi già assolto. Nondimeno, per i servizi di investimento sottoscritti a partire dal 1 giugno 2006 accessoriamente ai quali si apre anche un nuovo rapporto di deposito titoli parimenti intestato, si ritiene sufficiente un'unica registrazione da riferirsi al deposito titoli. Qualora a partire dal 1 giugno 2006 venga prestato un servizio di investimento senza un collaterale rapporto titoli, la registrazione del rapporto deve riferirsi al contratto di prestazione del servizio.

C. Si chiede se il rilascio di carte di credito e di debito collegato ad un rapporto di conto corrente costituisca rapporto continuativo distinto e autonomo. Al riguardo, si ritiene che l'emissione delle carte di credito e di debito comporti per l'emittente l'apertura di un nuovo rapporto continuativo nei confronti del titolare.

D. Si chiede se un intermediario abilitato sia tenuto a registrare il rapporto connesso all'assunzione di partecipazioni in società che, a loro volta, siano intermediari abilitati. Al riguardo, si chiarisce che la questione va risolta in termini più generali, vale a dire che l'intermediario abilitato è esentato dalla registrazione del rapporto quando opera in nome e per conto proprio e quando opera in nome proprio e per conto terzi, ai sensi di quanto previsto al titolo IV, articolo 2 del Provvedimento.

2. Acquisizione dati identificativi

(del 18 maggio 2006)

A. Si chiede se, stante la non esistenza di limitazioni soggettive od oggettive al rilascio del codice fiscale, la disposizione che ritiene valida l'identificazione del cliente quando tale codice non può essere rilasciato abbia un valore residuale. Al riguardo, si precisa che con tale disposizione si è voluto ovviare a particolari situazioni (ad esempio turista straniero cliente occasionale di un intermediario) per le quali l'assenza del codice avrebbe potuto rappresentare un vincolo eccessivo al generale dovere per gli intermediari di disporre di procedure volte all'identificazione della clientela, finalizzata ad un'adeguata conoscenza della stessa.

B. Si chiede se, in caso non fosse possibile acquisire il codice fiscale, l'intermediario sia tenuto ad effettuare controlli sulla possibilità che il cliente possa ottenere tale codice dalle autorità preposte.

Al riguardo, si precisa che tale disposizione non aggiunge uno specifico obbligo di controllo da parte dell'intermediario, ma insiste su un generale dovere per gli intermediari di disporre di procedure volte all'identificazione della clientela, finalizzata ad un'adeguata conoscenza della stessa, previsto al Titolo II articolo 6.

C. Si chiede quando sia dovuta l'identificazione in sede di chiusura di un rapporto. Al riguardo si chiarisce che essa è dovuta, in aggiunta al caso di rapporti al portatore, anche per i rapporti nominativi ogniqualvolta sia disposta da un soggetto in precedenza non identificato (ad esempio gli eredi di una successione), i cui dati identificativi devono pertanto essere inseriti nel raggruppamento informativo E (previsto negli standards tecnici del registro informatico di cui all'allegato al decreto ministeriale del 7 luglio 1992).

3. Personale incaricato

(del 18 maggio 2006)

Si chiede di specificare in via interpretativa se la figura del collaboratore esterno rientri nella più ampia categoria di personale incaricato. Al riguardo si fa presente che la diversa impostazione rispetto alla normativa previgente è frutto di una scelta voluta già in sede di redazione del regolamento ministeriale e mira a rafforzare il presidio dell'identificazione della clientela, limitando la possibilità di delegare a terzi l'espletamento di quello che viene considerato il fulcro del sistema antiriciclaggio.

4. Procedure da porre in essere per la conoscenza e l'identificazione della clientela: Profilo di rischio

(del 18 maggio 2006)

A. Si chiede conferma se le previsioni contenute nel punto 6 del Titolo II del Provvedimento UIC siano da intendersi collegate a quanto già previsto nel Decalogo della Banca d'Italia ovvero debbano considerarsi un'anticipazione di quanto contenuto nella Direttiva 2005/60/Ce con riferimento all'approccio basato sul rischio. Al riguardo, si chiarisce che le previsioni in questione si inseriscono nel solco tracciato dal Decalogo e forniscono ulteriori indicazioni su come debba essere attuato il disposto dell'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale 142/2006. Tali indicazioni non intendono anticipare quanto previsto dalla Terza direttiva, dal momento che manca un qualsiasi riferimento al concetto della graduazione degli obblighi di adeguata verifica in funzione del rischio associato al cliente.

B. Si chiede se il nuovo concetto di profilo di rischio attenga ad aspetti informatici. Al riguardo, si chiarisce che esso è connesso al fenomeno del riciclaggio e deve intendersi come la probabilità di esposizione del cliente a fenomeni di riciclaggio. La sua valutazione si basa, dunque, sulla stessa conoscenza dei clienti e tiene conto degli aspetti soggettivi ed oggettivi specificati dal Provvedimento.

5. Sottoscrizione quote di OICR

(del 18 maggio 2006)

Si chiede quale comportamento adottare in relazione ai rapporti continuativi scaturenti dalla sottoscrizione di quote di OICR o di fondi pensione già aperti e per i quali le nuove disposizioni non richiedono più la registrazione. Al riguardo si ritiene che, al fine del corretto assolvimento dell'obbligo di conservazione dei dati di cui all'art.10 comma 6 del decreto ministeriale 142/2006 e a mente della disciplina transitoria prevista al titolo VII del provvedimento dello scrivente, i rapporti in questione debbano essere chiusi a far data 31 maggio 2006.

6. Causale U2

(del 18 maggio 2006)

Si chiede conferma se la limitazione nell'utilizzo della causale U2 ai soli intermediari non bancari contenuta nella circolare 20 ottobre 2000 può ritenersi ancora valida. Al riguardo, nello specificare che detta circolare è abrogata dal provvedimento dello scrivente del 24 febbraio 2006, si conferma che la causale in argomento deve essere utilizzata anche dalle banche. A titolo esemplificativo, se ne prevede l'utilizzo quando la banca emette l'assegno di traenza per conto dell'assicurazione e provvede anche a consegnarlo al cliente, direttamente; essa dovrà infatti registrare l'operazione con la causale U2 ritiro di mezzi di pagamento (segno D) e riferire l'operazione al cliente.

7. Società fiduciarie

(del 18 maggio 2006)

Si chiede come deve essere registrata un'operazione di trasferimento - mediante intestazione fiduciaria - di quote in una società a responsabilità limitata da una società fiduciaria A ad un'altra fiduciaria B in esecuzione di uno specifico mandato del medesimo fiduciante. In proposito non si ravvisa alcuna movimentazione di mezzi di pagamento o di titoli e, pertanto, non è previsto alcun obbligo di registrazione in archivio unico informatico per quanto attiene alle operazioni. In relazione ai rapporti; la società fiduciaria B dovrà procedere alla registrazione di apertura del nuovo rapporto con il fiduciante. Qualora a seguito di detto trasferimento di quote venga a cessare il rapporto fiduciario, l'intermediario A dovrà procedere alla registrazione di chiusura del rapporto in questione.

8. Società finanziarie

(del 18 maggio 2006)

A. Si chiede se sussista l'obbligo di registrazione in archivio unico informatico del rapporto fra un intermediario finanziario ex art. 106 del Tub e un agente in attività finanziaria. Al riguardo si ritiene che l'instaurazione del rapporto contrattuale con un agente in attività finanziaria, nella forma del mandato, per il collocamento presso il pubblico di propri prodotti non sostanzia di per sé una qualche forma di esercizio dell'attività finanziaria ma, piuttosto, sia funzionale al suo concreto espletamento. Essendo l'obbligo in questione legato all'esercizio dell'attività istituzionale, l'intermediario finanziario non dovrà procedere alla registrazione in archivio né del rapporto né dell'eventuale operazione di pagamento provvigione all'agente.

B. Si chiede se un soggetto finanziario ex art. 113 del Tub deve registrare in Archivio unico informatico la sottoscrizione di aumento di capitale sociale di altra società. Al riguardo si chiarisce che tale sottoscrizione sostanzia un'assunzione di partecipazione e che essa comporta la registrazione in Archivio del rapporto continuativo qualora conferisca la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata. Qualora la sottoscrizione venga regolata con bonifico di importo superiore alla soglia di 12.500 euro, a partire dal 1 giugno 2006 il soggetto finanziario è tenuto ad effettuare una registrazione nel proprio archivio mediante la causale U2, Segno D, valorizzando l'attributo A52 con il valore 19.

9. Registrazione semplificata

(del 27 settembre 2006)

Il D.M. 142 e il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 hanno introdotto una novità per gli intermediari finanziari prevedendo l'obbligo di registrare le transazioni, relative all'attività istituzionale che comportano la movimentazione per importi superiori alla soglia di legge, anche

qualora siano regolate mediante bonifico bancario (art. 11, comma 6 D.M. n. 142/2006 e Titolo IV art. 1 comma 5 Provvedimento UIC). Si precisa, infatti, che l'espressione "in forma semplificata" contenuta nell'art. 11, comma 6 D.M. 3 febbraio 2006 fa riferimento alla registrazione richiesta agli intermediari finanziari in relazione al bonifico disposto da un intermediario bancario d'ordine o a favore dello stesso intermediario finanziario. Detta registrazione dovrà riportare le causali indicate nelle tabelle allegate al Provvedimento UIC relative ai diversi intermediari, valorizzando l'attributo A52 rispettivamente con il valore 18, in caso di bonifico in entrata ovvero con il valore 19, in caso di bonifico in uscita (Prov. UIC 24 febbraio 2006 Tit. V Parte II art. 1 par. 2). Dovrà essere inoltre indicato il nominativo del titolare dell'operazione, cliente dell'intermediario e controparte del bonifico eseguito presso l'intermediario bancario.

Si rammenta che per tale obbligo di registrazione, unitamente alle altre disposizioni delle Istruzioni, è stata differita l'entrata in vigore al 01/01/2007 con Provvedimento UIC del 29 maggio u.s. Pertanto fino a questa data l'operazione di bonifico sarà registrata esclusivamente dagli intermediari bancari.

10. Rapporti di garanzia

(del 20 novembre 2006)

L'obbligo di registrazione delle garanzie concesse dagli intermediari riguarda i rapporti accesi dopo l'entrata in vigore del Provvedimento dell'Ufficio. Nell'accensione del rapporto continuativo non rilevano i soggetti beneficiari della garanzia. Eventuali variazioni di importo della garanzia concessa non rilevano ai fini della registrazione del rapporto continuativo. L'estinzione del rapporto continuativo di concessione di garanzia deve essere individuato in uno dei seguenti momenti:

- Maturazione del termine di scadenza della garanzia;
- Liberazione della banca garante dall'impegno assunto;
- Escussione della garanzia da parte del beneficiario.

11. Attività di "cash pooling"

(del 20 novembre 2006)

L'obbligo di registrazione richiamato al titolo IV, articolo 1, comma 5, del Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del titolo I dello stesso Provvedimento, beneficiari di mezzi di pagamento o ordinanti il trasferimento (cd. registrazione semplificata), non riguarda l'operatività connessa alla procedura di "cash pooling". Detta movimentazione non identifica, di fatto, l'operatività rappresentata dai bonifici bancari, cui il Provvedimento in parola è diretto, attesa la realizzazione, con detta procedura, di una gestione centralizzata della tesoreria delle società appartenenti ad uno stesso Gruppo che comporta automatismi giornalieri delle operazioni di addebito/accredito del "conto di tesoreria" intrattenuto presso un intermediario bancario. Restano fermi gli obblighi in materia di accensione dei rapporti continuativi nei confronti delle società del Gruppo cui l'attività di cash pooling è rivolta.

12. Carte di debito "bancomat"

(del 20 novembre 2006)

Ad integrazione del parere del 18 maggio 2006, con il quale l'Ufficio ha chiarito che l'emissione di carte di credito e di debito comporta per l'emittente l'apertura di un nuovo rapporto continuativo nei confronti del titolare, si precisa che non sussiste l'obbligo di registrare il rapporto continuativo in presenza di emissione di "carta Bancomat" in quanto modalità operativa dei conti correnti e come tale accessoria al rapporto continuativo rappresentato dal conto corrente stesso.

13. Controparti estere

(del 26 luglio 2007)

Nel caso di rapporti e operazioni posti in essere tra intermediari abilitati italiani e soggetti extracomunitari, non dotati di codice di corrispondente bancario estero, ma svolgenti attività propria degli enti creditizi e finanziari individuati all'articolo 1, lettera A) e lettera B) n.2, 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE, nonché delle assicurazioni operanti nel ramo danni, è sufficiente acquisire e registrare, quali dati identificativi, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale della società. Nel caso delle operazioni di accreditamento e addebitamento registrate da banche, poste italiane, IMEL e società fiduciarie, le informazioni sulla controparte estera sono limitate alla ragione sociale e, ove noti, all'indirizzo e al paese estero (D. Lgs. 142/2006, articolo 11 commi 8 e 9).

14. Identificazione indiretta e a distanza

(del 26 luglio 2007)

Le disposizioni in vigore in materia di identificazione della clientela prevedono che un intermediario possa procedere ad identificazione indiretta del cliente se quest'ultimo è stato in precedenza identificato in relazione ad un rapporto ancora in essere. Inoltre è consentito procedere all'identificazione a distanza dei clienti qualora si ottenga un'attestazione da un altro intermediario presso cui il cliente è titolare di conti depositi ed altri rapporti continuativi.

Allo scopo di evitare il ripetersi delle procedure di identificazione, si ritiene che anche l'identificazione diretta compiuta dagli intermediari in occasione del compimento di un'operazione possa essere utilizzata sia per l'identificazione cd. indiretta da parte del medesimo intermediario, sia nella procedura di identificazione cd. a distanza, fermo restando, per quest'ultima le ulteriori disposizioni previste dal titolo II, art. 5 del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

15. Circolazione delle quote di OICR

(del 26 luglio 2007)

Il quadro normativo delineato dal DM 142/2006 e dalle Istruzioni applicative emanate dall'Ufficio il 24 febbraio 2006, esclude dagli obblighi di registrazione i rapporti continuativi che scaturiscono dall'acquisto di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio; sono altresì escluse dall'obbligo di registrazione le operazioni inerenti alla mera circolazione delle quote che non comportino una variazione della consistenza del patrimonio del fondo.

Ciò posto, si aggiunge che le SGR non sono tenute alla registrazione dei trasferimenti di quote di fondi comuni, successivi alla iniziale sottoscrizione, di cui non abbiano immediata conoscenza a causa della modalità del trasferimento della quota.

Viceversa, a titolo esemplificativo, il cambio di intestazione di quote di fondi per cessione fra clienti della stessa SGR, comporterà per tale intermediario l'obbligo di registrare il rimborso con causale BF a nome del soggetto cedente e la sottoscrizione con causale BE a nome del soggetto cessionario.

Resta fermo che gli intermediari abilitati che intervengono nei trasferimenti in parola, provvedono all'inserimento delle transazioni nei propri AUI allorché di valore superiore alla soglia.

16. Convenzioni con collaboratori esterni

(del 26 luglio 2007)

Le attuali disposizioni in materia di identificazione diretta della clientela prevedono la possibilità di avvalersi di collaboratori esterni - legati all'intermediario da apposita convenzione - nel caso di erogazione di credito al consumo e di distribuzione di moneta elettronica.

Ciò posto si ritiene che sia possibile avvalersi di tale facoltà anche nello svolgimento dell'attività di leasing e di credito finalizzato all'acquisto rateale.

17. Registrazione semplificata

(del 26 luglio 2007)

Ai fini della registrazione semplificata di cui al Titolo IV, articolo 1, co. 5, del Provvedimento dell'Ufficio, si fa presente che sono esclusi dalle registrazioni in parola i cd. RID e le ricevute bancarie (RI.BA).

In relazione alle informazioni attinenti al titolare dell'operazione, nella registrazione in forma semplificata è sufficiente riportare il nome, il cognome e il codice fiscale. Tali informazioni possono essere desunte anche da documentazione di tipo commerciale.

Deve peraltro essere indicato nel campo Z l'intermediario bancario che interviene per conto del titolare dell'operazione e che ha proceduto, nelle forme previste dal DM 142/2006, all'identificazione dello stesso (la banca del beneficiario in caso di ordine di pagamento disposto dall'intermediario finanziario in favore del titolare dell'operazione ovvero la banca dell'ordinante in caso ordine di accredito disposto dal titolare dell'operazione in favore dell'intermediario finanziario).